

Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica del territorio Comunale

(Legge 447/95 - DPCM 14/11/1997 - LR n. 89/98 - DCR 77/00)

Approvato con deliberazione C.C. n.71 del 30.11.2007



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Campo di applicazione	2
Art. 2 - Limiti e definizioni	
TITOLO II - ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE	3
Art. 3 - Valutazione previsionale d'impatto acustico e nulla osta acustico	
Art. 4 - Valutazione previsionale di clima acustico	
Art. 5 - Requisiti acustici passivi degli edifici	
Art. 6 - Attività al chiuso presso locali di pubblico spettacolo ed esercizi commerciali di n	
apertura	
TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE	5
Art. 7 - Criteri generali	
Art. 8 - Deroga semplificata per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ov	
mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.	
I. Condizioni per rilascio di deroga semplificata	
II. Condizioni per comunicazione di inizio di attività	
Art. 9 - Deroga semplificata per Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ov	
mobile, ovvero all'aperto nelle aree previste dal P.C.C.A	6
Art. 10 - Deroga semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III,	IV e
V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura	7
I. Condizioni per l'applicazione della deroga semplificata	7
II. Condizioni per rilascio della deroga o comunicazione di inizio di attività	7
Art. 11 - Deroghe ordinarie	7
Art. 12 - Emergenze per manutenzioni delle strade e dei sottoservizi	7
Art. 13 - Appalti annuali per manutenzione delle strade e dei sottoservizi	8
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	8
Art. 14 - Macchine per attività agricole e silvicoltura	8
Art. 16 - Altre attività	8
Art.17 - Macchine da giardino	9
Art.18 - Allarmi acustici	9
Art.19 - Servizi di pubblica utilità	
TITOLO V - CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 20 - Attività di controllo	9
Art. 21 - Sanzioni	
Art. 22 - Provvedimenti - Attività rumorose permanenti	10
I. Diffida	10
II. Ordinanza	10
III. Ordinanza del Sindaco	
Art. 23 - Provvedimenti – Attività rumorose temporanee	10
Art. 24 - Istanze e segnalazioni di disturbo	11
Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di cui al comma precedente valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2 - Limiti e definizioni

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1) "Attività rumorosa di carattere permanente" qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno (con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili). Le attività rumorose di carattere permanente sono quelle attività che sono ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiale;
- 2) "Attività rumorosa temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative

Sono fatte salve le manifestazioni musicali e di intrattenimento che si svolgono nelle aree appositamente individuate nel P.C.C.A. ed i cantieri edili, stradali e assimilabili.

Resta altresì salvo quanto stabilito dal titolo IV del presente regolamento per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95.

TITOLO II - ATTIVITA' DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 3 - Valutazione previsionale d'impatto acustico e nulla osta acustico

- 1) Sono tenuti a presentare al Comune la "documentazione previsionale di impatto acustico" redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale i sequenti soggetti:
- a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

b) I richiedenti il rilascio:

- di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
- c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra,
- esercizio di attività produttive.
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività, se la documentazione non sia già stata presentata ai sensi delle precedenti lettere "a", "b" e "c".

- e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive , commerciali e di servizio, in caso di ampliamento , modifiche agli impianti, ai macchinari e/o strutture;
- 2) La documentazione di impatto acustico deve essere presentata con le modalità indicate dalla D.G.R.T. 788/99 e con l'ausilio della modulistica predisposta dai compenti uffici comunali in attuazione del presente Regolamento. Nei casi previsti ai punti "b" e "c" deve essere presentata in allegato all'istanza di permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività o altro atto equivalente, quale parte integrante e sostanziale.
- 3) La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R.T. 788/99, nella quale viene dichiarato dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale il rispetto dei limiti di zona, costituisce elemento essenziale per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A..
- 5) L'amministrazione comunale effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi del supporto tecnico di Arpat e dell'ASL per le rispettive competenze.
- 6) Per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività;
- 7) I richiedenti di permessi edilizi relativi ad edifici per cui non venga definita la specifica attività da insediare presentano la documentazione di impatto acustico attestante la conformità ai limiti di zona, relativamente alle sole parti progettate (es.: accessi, aree per il carico e lo scarico, impianti ecc..) per poi essere integrata e completata al momento dell'avvio dell'attività.
- 8) Nell'ipotesi di installazione di apparecchi rumorosi presso abitazioni private, la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Art. 4 - Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13.07.1999, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali, in questo caso la valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta a livello di pianificazione urbanistica.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

- 1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere: indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante e le eventuali prescrizioni per la progettazione definitiva:
- 2. la seconda in sede di progettazione esecutiva e dovrà contenere: una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento

acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

Art. 5 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Il DPCM 5 dicembre 1997 avente ad oggetto la "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 447/98, oltre che alle nuove costruzioni, si applica anche in caso di ristrutturazione edilizia integrale.

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti che non comportano ristrutturazione integrale, dovranno comunque essere previsti per quanto possibili opere ed accorgimenti atti a ridurre la propagazione del rumore, in relazione agli elementi oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Attività al chiuso presso locali di pubblico spettacolo ed esercizi commerciali di nuova apertura

Le attività che prevedono presenza di avventori protratta nel periodo notturno, confinanti con locali di civile abitazione possono essere ammesse solo se i locali sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55 dB (come definito dalla UNI EN ISO 717-1).

Livelli di isolamento superiori possono essere richiesti per attività ad alto impatto acustico e dovranno essere valutate dal tecnico competente nella documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3 in funzione della tipologia di attività richiesta.

TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 7 - Criteri generali

Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali.

Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Sono previste due tipologie di deroga:

- **deroga semplificata**: qualora l'attività <u>rispetti</u> le condizioni fissate dal presente Regolamento;
- <u>deroga ordinaria</u>: qualora l'attività <u>non rispetti</u> le condizioni fissate dal presente Regolamento. Prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio il Comune deve acquisire il parere della ASL.

Presso il Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate.

I limiti della deroga devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

E' sempre concessa la deroga ai valori limite differenziali – criterio differenziale.

Modalità di misura : i limiti della deroga sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal DM 16/03/98. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - Deroga semplificata per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo, in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A. e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, nel rispetto delle condizioni indicate ai seguenti punti I e II, necessita di autorizzazione in deroga semplificata rilasciata dal Comune o di comunicazione da inviare al Comune con le seguenti modalità:

I. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

La richiesta di deroga semplificata, da inviare all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, deve essere corredata della documentazione indicata nella apposita modulistica.

- <u>Durata</u>: Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è pari a **30**. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti acustici assoluti: 70 dB $L_{\rm eq}(A)$ dalle ore 10.00 alle ore 22.00 60 dB $L_{\rm eq}(A)$ dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

II. Condizioni per comunicazione di inizio di attività

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia <u>durata non superiore a 3 giorni</u> la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Comune, da presentare almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività, corredata della documentazione indicata nella apposita modulistica.

Art. 9 - Deroga semplificata per Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree previste dal P.C.C.A.

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di comunicazione di avvio dell'attività da inviare al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, corredata della documentazione indicata nella apposita modulistica.

<u>Durata:</u> qualunque periodo.

Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito:

dalle ore 10.00 alle ore 24.00 nei seguenti giorni: lunedì, martedì,mercoledì, giovedì, domenica e festivi

 dalle ore 10 alle ore 1.00 del giorno successivo nei seguenti giorni: venerdì, sabato e prefestivi

<u>Limiti acustici assoluti:</u> All'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A. Internamente all'area valgono le disposizioni di cui al DPCM 215/99.

Art. 10 - Deroga semplificata per cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni indicate ai seguenti punti necessita di autorizzazione in deroga semplificata rilasciata dal Comune o di comunicazione da inviare al Comune con le modalità di seguito descritte.

I. Condizioni per l'applicazione della deroga semplificata

- **Utilizzo di macchinari**: in caso di attivazione di macchine e di impianti, sia fissi che mobili, gli stessi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati in postazioni e utilizzati in modo tale che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- **Giorni** e Orario dei lavori : la esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi tra le ore 08:00 e le ore 19:00 , tutti i giorni feriali escluso il sabato , fatto salvi casi specifici.
- I limiti di rumorosità sono stabiliti in 70 dB(A). Casi particolari: 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso delle ristrutturazioni interne di edifici esistenti; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

II. Condizioni per rilascio della deroga o comunicazione di inizio di attività

I cantieri che rispettano le condizioni di cui al punto 1 devono:

- a) se hanno durata inferiore o uguale a 5 **giornate** lavorative: presentare al Comune una comunicazione relativa all'inizio dell'attività almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- b) se hanno durata inferiore o uguale a **20 giornate** lavorative: presentare al Comune una Richiesta di deroga semplificata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata della documentazione indicata nella apposita modulistica.
- c) se hanno durata superiore a 20 giornate lavorative, possono essere riconducibili al caso b) se vengono rispettate le ulteriori e seguenti prescrizioni:
 - Le giornate lavorative consecutive non possono essere superiori a 20, a tale scopo non si computano il sabato ed i giorni festivi;
 - Fra uno scaglione di giornate lavorative e l'altro deve intercorrere un periodo di rispetto dei limiti di zona non inferiore alle 20 giornate;
 - Gli scaglioni non devono essere più di 3.

Copia della comunicazione di cui alla precedente lettera a) deve essere conservata presso il cantiere in quanto sostituisce l'Autorizzazione in deroga.

Art. 11 - Deroghe ordinarie

Qualora il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate agli artt.6, 7 e 8 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare all'Amministrazione Comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga ("Deroga ordinaria"), almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività, corredata della documentazione indicata nella apposita modulistica. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.

Il Comune, valutate le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle condizioni previste dal presente regolamento.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art. 12 - Emergenze per manutenzioni delle strade e dei sottoservizi

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, linee telefoniche, interventi inderogabili su

sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio non si applicano i limiti di orario, di rumorosità e gli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, fino alla eliminazione dell'emergenza stessa.

Art. 13 - Appalti annuali per manutenzione delle strade e dei sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatarie dei lavori dovranno presentare al Servizio Ambiente del comune una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- 1. i valori limite da conseguire;
- 2. dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 14 - Macchine per attività agricole e silvicoltura

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e/o adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale è ammesso in deroga ai limiti del DPCM 14/11/97 con orari dalle 6:00 alle 21:00 dal 1° Aprile al 30 Settembre e dalle 7:00 alle 21:00 dal 1° Ottobre al 31 Marzo.

Art.15 - Cannoncini per uso agricolo

L'uso di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli che invadono le colture in atto è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati :

- fascia oraria dalle 6:00 alle 21:00 dal 1° Aprile al 30 Settembre e dalle 7:00 alle 21:00 dal 1° Ottobre al 31 Marzo;
 - cadenza di sparo superiore o uguale a minuti 8;
 - ubicazione del dispositivo il possibile lontano da abitazioni e da pubbliche strade e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 300 metri.

Art. 16 - Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95 e dal presente regolamento, svolte a fini privati potranno essere effettuate, in deroga ai limiti del DPCM 14/11/97, soltanto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

Art.17 - Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Il Comune può disporre orari più restrittivi in vicinanza di recettori sensibili.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art.18 - Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art.19 - Servizi di pubblica utilità

Sono in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

TITOLO V - CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Attività di controllo

- 1 Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.
- 2 In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
- 3 L'organo tecnico deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche ed a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
- Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 15 e/o 17 e l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 16 e/o 18.

Art. 21 - Sanzioni

Le violazioni alla norme contenute nel presente regolamento, con esclusione dei casi indicanti nei commi seguenti, è punita con le sanzione amministrative previste dall'art. 10 della L.447/1995 e dall'art.17 della L.R.89/98. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art.659 c.p. , 660 c.p. e quanto previsto dall'art.9 comma 1 della IL.447/95 e dall'art.650 c.p. per l'inosservanza per

l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco (con questa formulazione per le ordinanze dei dirigenti la violazione è quella prevista dall'art.10 comma 3 della l.447/95).

Il mancato rispetto delle norme di cui agli art. 13-14-15-16-17-18 del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro in base all'art.7/bis della DLgs. 267/00 .

Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si rinvia al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali"

Art. 22 - Provvedimenti - Attività rumorose permanenti

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 20, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali:

I. Diffida

Il titolare dell'attività rumorosa sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e ad eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a trasmettere al Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire entro il predetto termine con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- o autocertificazione redatta dal titolare dell'attività di aver effettuato gli interventi necessari al rispetto dei limiti di legge
- relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

II. Ordinanza

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alla ulteriore applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, dispone, con apposita ordinanza, l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adequamento.

III. Ordinanza del Sindaco

Il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di cui all'art. 9 della L. 447/95; con lo stesso provvedimento il Sindaco può disporre la sospensione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

Art. 23 - Provvedimenti – Attività rumorose temporanee

Nel caso di attività di durata superiore a 3 giorni, l'Amministrazione comunale, qualora si sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, provvederà ad emanare i seguenti provvedimenti:

- 1) Nel caso di attività temporanee per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga o per le quali tale autorizzazione sia stata negata, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'attività rumorosa fino all'ottenimento della autorizzazione in deroga.
- 2) Nel caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga, l'Amministrazione comunale potrà:
- a) diffidare il titolare dell'attività sanzionata dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti previsti dalla deroga;

b) nel caso in cui, dopo la diffida, i livelli di rumorosità siano ancora superiori, oltre alla ulteriore applicazione della sanzione si procederà a revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. .

Art. 24 - Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati devono di norma rivolgersi all'URP del Comune.

L'avvio del procedimento è subordinato ad una preventiva verifica in ordine alla manifesta infondatezza dell'esposto; in questo caso il responsabile del procedimento, acquisiti elementi di valutazione procederà

all'archiviazione della pratica.

Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme che contrastino con esso contenute in atti normativi del Comune.